



# COMUNE DI BUSCEMI

Libero Consorzio di Siracusa

Cod. Fisc.: 8000810897

Tel. 0931-878914

C. A. P. 96010

Fax. 0931-878476

Prot. 1353

Buscemi, 13.3.2017

Riscontro a nota del

OGGETTO: costituzione dell'elenco comunale per il conferimento di incarichi legali.

All'Ordine degli Avvocati

CATANIA

RAGUSA

SIRACUSA

PREMESSO che:

- Con delibera della Giunta Municipale n. 5 del 18.1.2017 sono stati approvati gli indirizzi in ordine al conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Ufficio Affari legali, di Avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e da comunicare ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catania;
- Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione periodica, mediante aggiornamento costante e continuo nel tempo, previo esame delle istanze all'uopo pervenute e delle ipotesi di cancellazione;

Tutto ciò premesso, al fine di attivare la procedura per l'istituzione dell'elenco, si trasmette, con la presente, la delibera n. 5 del 18.1.2017 e si invitano quanti interessati a far pervenire le proprie istanze, con le modalità indicate nella delibera suddetta, entro il termine del 30 aprile 2017, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.buscemi@pec.it

Distinti saluti.



Il Responsabile Area Affari Generali

Maria Brugaletta



# COMUNE DI BUSCEMI

Provincia di Siracusa

Cod. Fisc.: 80000810897  
Part. IVA : 00245460894

Tel. 0931.878911 -  
Fax. 0931.878476  
E. mail: comune.buscemi@comune.buscemi.sr.it

C. A. P. 96010

## Copia DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 5	OGGETTO: Indirizzi per l'affidamento degli incarichi legali - Adeguamento al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
DATA 18.01.2017	

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **18** del mese di **Gennaio** con inizio alle ore **18:00** nella casa comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la giunta municipale con l'intervento dei signori:

Nominativo amministratore	Carica	PRESENTE	ASSENTE
Carbè Sebastiano	Sindaco	X	
Mangion Maria Antonella	Vice-Sindaco	X	
Trigila Paolina	Assessore	X	
Lia Salvatore	Assessore	X	
Lea Salvatore	Assessore	X	

Assume la Presidenza, il Sindaco **DOTT. SEBASTIANO CARBE'**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **Luca Rosso**

**Il Presidente** constatato il numero legale dichiara aperta la seduta:

### LA GIUNTA

**PREMESSO** che, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera I, della L.R. 11/12/1991, n°48 e della L.R. 30/2000 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti funzionari comunali hanno espresso parere come segue:

ESERCIZIO	
CAPITOLO	
OGGETTO	
STANZIAMENTO	€
IMPEGNI PRECEDENTI	€
DISPONIBILITA'	€
SOMMA IMPEGGABILE	€
SI DICHIARA ASSUNTO L'IMPEGNO	DATA
Il Responsabile Servizio Finanziario (Brugaletta Maria)	

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica: Si esprime parere **FAVOREVOLE**  
Buscemi, li 17.1.2017

Il Responsabile del Servizio

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile: Si esprime parere **FAVOREVOLE**  
Buscemi, li 17.1.2017

Il Responsabile del Servizio

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art.1 L.R. 48/91  
Buscemi, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

## LA GIUNTA

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni adottate riguardo al provvedimento proposto;

VISTE le attestazioni e i pareri favorevoli, resi ai sensi degli articoli n° 53 e 55 della Legge n° 142/90, come recepito dalla L.R. 41/48 art. 1 lettera I, come integrato dall'art 12, L.R. 30/2000;

VISTO L'OREL vigente nella legislazione Siciliana e il suo regolamento di attuazione;

CON VOTI UNANIMI, espressi in modo palese;

### DELIBERA

- 1) Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto.
- 2) **DI APPROVARE** i seguenti indirizzi in ordine al conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016:

1. Per l'affidamento degli incarichi legali è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Ufficio Affari legali, secondo le modalità di seguito descritte.
2. L'elenco è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso in n. 4 sezioni distinte per ambito giuridico e n. 1 sezione speciale:
  - a. Sezione A- AMMINISTRATIVO
  - b. Sezione B - CIVILE
  - c. Sezione C - LAVORO
  - d. Sezione D - PENALE
  - e. Sezione E - TRIBUTARIO
  - f. Sezione speciale - GIOVANI AVVOCATI

La Sezione speciale dell'Albo è riservata a giovani avvocati con una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati inferiore a 5 anni. L'Ente si riserva la facoltà di conferire a quest'ultimi incarichi per controversie civili (con esclusione delle cause di lavoro), tributarie e relative a verbali di contestazione per la violazione del codice della strada, il cui valore della causa non sia superiore a € 5.000,00.

3. La competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale.
4. L'inserimento nell'Albo non comporta nessun obbligo per l'Amministrazione Comunale di affidare incarichi ai professionisti iscritti, né pretesa o diritto di questi ultimi in ordine al conferimento di eventuali incarichi, ma costituisce soltanto manifestazione della disponibilità ad assumere incarichi per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale. Il Sindaco, con l'assistenza del Responsabile dell'Ufficio Affari Legali, conferisce, con propria determinazione, previa consultazione dell'Albo come costituito, l'incarico, su indirizzo della Giunta Municipale e sulla base della maggiore coerenza tra la natura delle pretese oggetto della controversia e le specifiche competenze e specializzazioni dichiarate nel curriculum vitae. L'incarico viene affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. Laddove i termini processuali della controversia lo consentano, il Comune, a mezzo apposita Commissione presieduta dal Segretario Comunale, estrarrà a sorte almeno tre nominativi che saranno invitati a presentare un preventivo che varrà come offerta economica. Il Comune valuterà la migliore offerta economica tenendo conto anche della capacità, della competenza e dell'esperienza professionale in relazione all'incarico da affidare, siccome risultante dai curricula presentati dai professionisti. Laddove i termini

processuali della controversia impongano di nominare con somma urgenza un patrocinatore dell'ente, o nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati precedentemente, si provvederà con affidamento dell'incarico *intuitu personae*. Il Comune deve garantire il principio della rotazione invitando nel tempo tutti i professionisti iscritti all'albo, ad eccezione dei casi in cui la causa sia connessa ad altro contenzioso (connessione soggettiva/oggettiva tra cui la prosecuzione nei vari gradi di giudizio e/o dinanzi ad altri ordini della magistratura).

5. L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, con l'indicazione delle sezioni (massimo 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
6. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - A. Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati :
    - Cittadinanza
    - Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
    - Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
    - L'assenza di cause ostantive a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
    - Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
    - N. codice fiscale e n. partita IVA;
  - B. Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell' Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
  - C. Dichiarazione di impegno a non accettare, dalla data di iscrizione, pena decadenza dall'albo, incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Buscemi o in conflitto con gli interessi del Comune di Buscemi;
  - D. Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente atto e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 30.1.2014, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 4, del citato codice, e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostantive al mantenimento dell'iscrizione;
  - E. L'impegno a rendere gratis all' Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
  - F. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
  - G. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
  - H. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.
7. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:
  - Possesso della cittadinanza europea;
  - Godimento dei diritti civili e politici;
  - Capacità a contrarre con la P.A.
  - Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 6 (sei) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori
  - Per la sezione Giovani Avvocati si applica il punto 4, lettera e);
  - Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale.
  - La richiesta di iscrizione all'Albo, con tutta la documentazione richiesta, deve essere indirizzata, esclusivamente tramite la propria PEC professionale, al seguente indirizzo di PEC: [protocollo.buscemi@pec.it](mailto:protocollo.buscemi@pec.it)
8. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Ufficio Affari legali, di Avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e da comunicare ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catania.
  9. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione periodica, mediante aggiornamento costante e continuo nel tempo, previo esame delle istanze all'uopo pervenute e delle ipotesi di cancellazione.
  10. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei da una Commissione formata dal Segretario comunale e dal Responsabile dell'Ufficio Affari legali, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
  11. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
  12. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.
  13. I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:
    - a) Inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
    - b) Abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
    - c) Si costituiscono in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse;
    - d) Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
    - e) Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico proposto dal Comune.
  14. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, fin quando risulta iscritto all'albo e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente.
  15. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati.
  16. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.
  17. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o

- necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
18. All'atto di conferimento dell'incarico il professionista stipulerà apposito disciplinare che dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:
- a) l'indicazione del valore della causa;
  - b) il compenso professionale pattuito, con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014;
  - c) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
  - d) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;
  - e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
  - f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
  - g) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale
  - h) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.
19. Ai fini del contenimento delle spese a carico dell'Ente, nonché in relazione alle esigenze di programmazione economico-finanziaria ed in mancanza di un tariffario forense, abolito dalla vigente normativa in materia, il compenso professionale è preventivamente determinato sulla base del valore della controversia e contenuto, quanto agli onorari, entro gli importi minimi indicati nelle tabelle allegate al D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" (G.U. n. 77 del 2 aprile 2014), alle quali integralmente si rinvia.
20. Sono disposte riduzioni del corrispettivo pattuito nei seguenti casi:
- b) in caso di soccombenza, con condanna alle spese per l'Ente, riduzione del 25%;
  - c) in caso di transazione in misura compresa tra il 20% ed il 60% in misura proporzionale allo stato del giudizio
21. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
22. Qualora la sentenza favorevole all'ente compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato, mentre sulla quota sulla quale è caduta la compensazione, le competenze nella misura ridotta del 30% di cui sopra.
23. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
24. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.
25. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un Registro degli incarichi conferiti la cui tenuta è affidata al Dipartimento Avvocatura e contenente almeno i seguenti dati:
- a. Generalità del professionista;

- b. Oggetto sintetico dell'incarico affidato;
- c. Estremi dell'atto di incarico;
- d. Corrispettivo pattuito;
- e. Data iscrizione
- f. Valore causa
- g. Liquidazioni e/o anticipazioni effettuate;

26. I dati personali comunicati dagli avvocati in occasione della presente procedura saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e improntati alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'identità e idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura d'incarico; essi saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le finalità a essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà con strumenti sia informatici sia cartacei. I dati potranno essere comunicati a chi sarà titolare di un diritto di accesso agli atti del procedimento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di sua mancanza l'amministrazione non proseguirà nel rispettivo procedimento di affidamento dell'incarico. In ogni momento il soggetto interessato può esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, come previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

- 3) Dichiarare l'atto deliberativo immediatamente esecutivo.
- 4) Dare atto che sono stati acquisiti i pareri previsti dalla L.R. 48/91.



# COMUNE DI BUSCEMI

Provincia di Siracusa

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Indirizzi per l'affidamento degli incarichi legali - Adeguamento al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Premesso che in data 19-4-2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 18-1-2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Rilevato che un'importante novità del nuovo codice dei contratti si rinviene nell'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'Ente quale appalto di servizi.

Visto l'articolo 4, del menzionato codice, il quale, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, dell'abrogato D.Lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Visto il successivo art. 17, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi"

"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Considerato che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso non possa più essere gestito *intuitu personae*, ma vada invece effettuato nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Rilevato che - con il nuovo codice dei contratti - si pone quindi fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all'esatto inquadramento del singolo incarico di patrocinio legale, in quanto anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;

Preso atto pertanto che la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento alla luce del nuovo codice;

Richiamati i seguenti ulteriori articoli del D.lgs 18/04/2016 n. 50:

- art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00.

Viste le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno formulare i necessari indirizzi in ordine al conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016, per i quali si rimanda alla parte dispositiva del presente atto.

Tutto ciò premesso

### SI PROPONE

ALLA G.M.:

DI APPROVARE i seguenti indirizzi in ordine al conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016:

1. Per l'affidamento degli incarichi legali è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Ufficio Affari legali, secondo le modalità di seguito descritte.
2. L'elenco è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso in n. 4 sezioni distinte per ambito giuridico e n. 1 sezione speciale:
  - a. Sezione A- AMMINISTRATIVO
  - b. Sezione B - CIVILE
  - c. Sezione C - LAVORO
  - d. Sezione D - PENALE
  - e. Sezione E - TRIBUTARIO
  - f. Sezione speciale - GIOVANI AVVOCATI

La Sezione speciale dell'Albo è riservata a giovani avvocati con una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati inferiore a 5 anni. L'Ente si riserva la facoltà di conferire a quest'ultimi incarichi per controversie civili (con esclusione delle cause di lavoro), tributarie e relative a verbali di contestazione per la violazione del codice della strada, il cui valore della causa non sia superiore a € 5.000,00.

3. La competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale.
4. L'inserimento nell'Albo non comporta nessun obbligo per l'Amministrazione Comunale di affidare incarichi ai professionisti iscritti, né pretesa o diritto di questi ultimi in ordine al conferimento di eventuali incarichi, ma costituisce soltanto manifestazione della disponibilità ad assumere incarichi per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale. Il Sindaco, con l'assistenza del Responsabile dell'Ufficio Affari Legali, conferisce, con propria determinazione, previa consultazione dell'Albo come costituito, l'incarico, su indirizzo della Giunta Municipale e sulla base della maggiore coerenza tra la natura delle pretese oggetto della controversia e le specifiche competenze e specializzazioni dichiarate nel curriculum vitae. L'incarico viene affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. Laddove i termini processuali della controversia lo consentano, il Comune, a mezzo apposita Commissione presieduta dal Segretario Comunale, estrarrà a sorte almeno tre nominativi che saranno invitati a presentare un preventivo che varrà come offerta economica. Il Comune valuterà la migliore offerta economica tenendo conto anche della capacità, della competenza e dell'esperienza professionale in relazione all'incarico da

affidare, siccome risultante dai curricula presentati dai professionisti. Laddove i termini processuali della controversia impongano di nominare con somma urgenza un patrocinatore dell'ente, o nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati precedentemente, si provvederà con affidamento dell'incarico *intuitu personae*. Il Comune deve garantire il principio della rotazione invitando nel tempo tutti i professionisti iscritti all'albo, ad eccezione dei casi in cui la causa sia connessa ad altro contenzioso (connessione soggettiva/oggettiva tra cui la prosecuzione nei vari gradi di giudizio e/o dinanzi ad altri ordini della magistratura).

5. L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, con l'indicazione delle sezioni (massimo 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
6. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - A. Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati :
    - Cittadinanza
    - Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
    - Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
    - L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
    - Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
    - N. codice fiscale e n. partita IVA;
  - B. Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell' Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
  - C. Dichiarazione di impegno a non accettare, dalla data di iscrizione, pena decadenza dall'albo, incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Buscemi o in conflitto con gli interessi del Comune di Buscemi;
  - D. Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente atto e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 30.1.2014, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 4, del citato codice, e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
  - E. L'impegno a rendere gratis all' Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
  - F. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
  - G. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
  - H. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.
7. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:
  - Possesso della cittadinanza europea;
  - Godimento dei diritti civili e politici;
  - Capacità a contrarre con la P.A.
  - Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 6 (sei) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori
  - Per la sezione Giovani Avvocati si applica il punto 4, lettera e);
  - Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale.
  - La richiesta di iscrizione all'Albo, con tutta la documentazione richiesta, deve essere indirizzata, esclusivamente tramite la propria PEC professionale, al seguente indirizzo di PEC: [protocollo.buscemi@pec.it](mailto:protocollo.buscemi@pec.it)
8. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Ufficio Affari legali, di Avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e da comunicare ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catania.
  9. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione periodica, mediante aggiornamento costante e continuo nel tempo, previo esame delle istanze all'uopo pervenute e delle ipotesi di cancellazione.
  10. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei da una Commissione formata dal Segretario comunale e dal Responsabile dell'Ufficio Affari legali, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
  11. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
  12. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.
  13. I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:
    - a) Inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
    - b) Abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
    - c) Si costituiscano in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse;
    - d) Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
    - e) Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico proposto dal Comune.
  14. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, fin quando risulta iscritto all'albo e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente.
  15. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati.
  16. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

17. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
18. All'atto di conferimento dell'incarico il professionista stipulerà apposito disciplinare che dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:
- a) l'indicazione del valore della causa;
  - b) il compenso professionale pattuito, con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014;
  - c) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
  - d) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;
  - e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
  - f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
  - g) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale
  - h) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.
19. Ai fini del contenimento delle spese a carico dell'Ente, nonché in relazione alle esigenze di programmazione economico-finanziaria ed in mancanza di un tariffario forense, abolito dalla vigente normativa in materia, il compenso professionale è preventivamente determinato sulla base del valore della controversia e contenuto, quanto agli onorari, entro gli importi minimi indicati nelle tabelle allegate al D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"* (G.U. n. 77 del 2 aprile 2014), alle quali integralmente si rinvia.
20. Sono disposte riduzioni del corrispettivo pattuito nei seguenti casi:
- b) in caso di soccombenza, con condanna alle spese per l'Ente, riduzione del 25%;
  - c) in caso di transazione in misura compresa tra il 20% ed il 60% in misura proporzionale allo stato del giudizio
21. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
22. Qualora la sentenza favorevole all'ente compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato, mentre sulla quota sulla quale è caduta la compensazione, le competenze nella misura ridotta del 30% di cui sopra.
23. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
24. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

25. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un Registro degli incarichi conferiti la cui tenuta è affidata al Dipartimento Avvocatura e contenente almeno i seguenti dati:

- a. Generalità del professionista;
- b. Oggetto sintetico dell'incarico affidato;
- c. Estremi dell'atto di incarico;
- d. Corrispettivo pattuito;
- e. Data iscrizione
- f. Valore causa
- g. Liquidazioni e/o anticipazioni effettuate;

26. I dati personali comunicati dagli avvocati in occasione della presente procedura saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e improntati alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.


Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'identità e idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura d'incarico; essi saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le finalità a essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà con strumenti sia informatici sia cartacei. I dati potranno essere comunicati a chi sarà titolare di un diritto di accesso agli atti del procedimento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di sua mancanza l'amministrazione non proseguirà nel rispettivo procedimento di affidamento dell'incarico. In ogni momento il soggetto interessato può esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, come previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

Dichiarare l'atto deliberativo immediatamente esecutivo.

Il Responsabile Area Affari Generali

Maria Brugaletta



Letto approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

**L'ASSESSORE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. LUCA ROSSO

*P. Orsola*

*R. G. G.*

*Luca Rosso*

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.11 primo comma della L.R. 3-12-1991 n.44 è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 20-01-2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 20-01-2017 al 03-02-2017.  
Per lo stesso periodo copia della deliberazione, in formato file pdf, è stata pubblicata nel portale informatico del comune di Buscemi [www.comune.buscemi.sr.it](http://www.comune.buscemi.sr.it) sezione albo pretorio on line e in via permanente nella sezione delibere on line così come previsto dalla L.R. 22 del 24-12-2008 e smi.

REP.N°	66
--------	----

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. LUCA ROSSO

*Orsola*

Dalla Residenza Municipale lì.....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto segretario comunale visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3-12-1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 5-7-1997

È stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. n° 44/91.

Dalla Residenza Municipale lì 18-01-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. LUCA ROSSO

*Luca Rosso*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale lì.....

Copia della presente delibera deve essere trasmessa per quanto di competenza/al seguenti Uffici/Enti:

1.	2.	3.	4.
----	----	----	----